



# COMUNE DI BREMBATE

*PROVINCIA DI BERGAMO*

**ORIGINALE**

**Settore : AFFARI GENERALI**  
**Servizio: Commercio**

**Istruttoria: ORSD - 4 - 2009 del 19-02-2009**

**Registro generale delle ordinanze n. 11 del 19-02-2009**

## **OGGETTO**

**Disposizioni in materia di orari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività complementari ed affini e per la tutela e la vivibilità delle aree urbane interessate.**

## IL SINDACO

- **vista** la Legge Regionale 24 dicembre 2003 n. 30, e gli indirizzi generali, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 7/17516 del 17.5.2004;

- **vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/006495 del 23 gennaio 2008, con la quale sono stati emanati nuovi indirizzi per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, che sostituiscono quelli di cui alla precedente deliberazione n. 7/17516 del 17.5.2004;

- **richiamata** altresì la delibera di C.C. n. 13 del 29.04.2008 di approvazione del Regolamento di Polizia Urbana

- **atteso** che i nuovi indirizzi regionali, nel fissare, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente, una fascia massima di apertura compresa fra le ore 5 e le ore 2 del giorno seguente, introducono la facoltà per il Comune di posticipare la chiusura di tali esercizi, su richiesta del titolare, a condizione che lo stesso si impegni a garantire di non arrecare danno alla quiete pubblica, attraverso idonee misure di mitigazione relative anche al decoro urbano dell'area immediatamente adiacente all'esercizio;

- **vista** la delibera di C.C. n. 5 del 18.02.2009 che disciplina i criteri relativi al rilascio delle autorizzazioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, con gli orari così determinati:

- **confermare la chiusura non oltre le ore 2 per gli esercizi del territorio, con possibilità di disciplinare diversamente la stessa in funzione dell'allocazione degli esercizi e del disagio che eventualmente possono provocare nel vicinato;**
- **porre particolare attenzione all'esigenza di evitare disagi ai residenti, sia del centro storico che delle altre aree del territorio comunale, attraverso l'individuazione di misure idonee attinenti non solo al profilo acustico e alla quiete pubblica, ma anche a quello del decoro urbano e della tutela della sicurezza; le misure da attuare possono comprendere l'anticipazione fino alle ore 24,00 dell'orario di chiusura e l'applicazione delle norme sulla pubblica sicurezza;**
- **prevedere la possibilità di posticipare alle ore 3 la chiusura degli esercizi ubicati al di fuori del centro storico e non adiacenti alle zone residenziali, a fronte di precise garanzie di congruo contenimento di qualsiasi fonte di disturbo;**

- **rilevato a tal fine che:**

- l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione ed alla valorizzazione del territorio, ma anche perché, offrono la possibilità di divertirsi entro i confini comunali, sottraggono al grave rischio di incidenti stradali, a cui si esporrebbero qualora, non trovando in luogo locali idonei a soddisfare questo tipo di domanda, fossero costretti a lunghi tragitti in automobile per raggiungere ritrovi situati in altre località;
- tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e di disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;
- i suddetti inconvenienti, come testimoniato anche dagli esposti pervenuti al Comune, si registrano prevalentemente nelle aree residenziali, aumentano sia di numero che di intensità nella stagione estiva ed hanno come fonti principali il volume della musica, lo svolgimento di attività nelle pertinenze esterne ai locali, nonché i comportamenti di alcuni avventori, che non rispettano

le norme di igiene e decoro urbano e disturbano la quiete pubblica con schiamazzi ed altri rumori molesti, stazionando sino a tarda ora, anche dopo la chiusura dei locali;

- le maggiori esigenze di tutela, sia sotto il profilo della quiete pubblica, che sotto quello del decoro urbano, si manifestano sia nel centro storico, che deve essere preservato anche da fenomeni di degrado, e nelle zone residenziali ad alta densità abitativa;

**- considerato che la Corte di Cassazione (sentenze n. 45484 del 24 novembre 2004 e n. 15346 del 3.5.2006) ha stabilito che risponde penalmente del reato di disturbo della quiete pubblica, previsto e sanzionato dall'art. 659 del Codice Penale, il gestore di un pubblico esercizio, per gli schiamazzi e i rumori molesti provocati dai clienti, anche al di fuori dei locali, in quanto la relativa responsabilità è ascrivibile, in via diretta, alla presenza della sua attività;**

**- tenuto conto** delle problematiche e delle esigenze manifestate dai residenti del centro storico, e nelle zone dove i locali sono prossimi alle abitazioni;

**- rilevato** inoltre, che, fra le attività affini o complementari a quelle di somministrazione di alimenti e bevande rientrano anche i centri di telefonia in sede fissa, relativamente ai quali l'art. 6 della legge regionale 3 marzo 2006 n. 6 ha demandato ai Comuni la fissazione dei limiti massimi di apertura giornaliera;

**- ritenuta**, infine, la necessità di stabilire un regime orario anche per le attività complementari di trattenimento e di svago, gli internet point e gli esercizi di vendita di prodotti alimentari a carattere artigianale, aperti al pubblico, sprovvisti dell'autorizzazione di cui alla legge regionale 24.12.2003 n. 30, in quanto svolgono un servizio affine a quelli oggetto della presente ordinanza e sono quindi idonei a determinare, a motivo anche della loro crescente diffusione, un identico impatto sul territorio, e potenziali fenomeni di disagio ambientale, particolarmente sotto il profilo acustico;

**- atteso** che la Commissione Comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 20 della legge regionale 24.12.2003 n. 30, nella seduta del 21 gennaio 2009, ha espresso parere favorevole all'unanimità, sul testo della presente ordinanza, che recepisce le indicazioni di cui sopra;

**- visti inoltre:**

- l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, competenze di coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali dell'utenza;
- **l'art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000, che fissa da 25 a 500 € la misura delle sanzioni per le violazioni ai regolamenti comunali;**
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. C.C. n. 5 del 18.02.2009, con la quale sono stati approvati i criteri e le norme regolamentari per l'insediamento, l'esercizio e la valorizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

## **ORDINA**

agli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del Comune di Brembate e delle attività complementari ed affini soggette alla presente ordinanza, si applica, ad integrazione della normativa regionale, la disciplina contenuta negli articoli che seguono:

### **Art. 1 Ambito di applicazione**

1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente ordinanza le attività di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinate dalla legge regionale 24.12.2003 n. 30 e le attività complementari ed affini in essa indicate.

2. Sono escluse dalla relativa disciplina:

- a. le attività di somministrazione poste nelle aree di servizio lungo le autostrade ed all'interno delle stazioni ferroviarie, portuali ed aeroportuali e degli altri mezzi di trasporto pubblico, purchè le stazioni siano aperte e funzionanti, e, quindi, le partenze e gli arrivi dei mezzi che trasportano i passeggeri si susseguano nell'intero arco della giornata, ovvero 24 ore su 24; in caso contrario, si applicano le disposizioni della presente ordinanza;
- b. le attività di somministrazione a bordo dei mezzi di trasporto in servizio pubblico, che seguono l'orario delle corse;
- c. le attività di somministrazione di alimenti e bevande interne agli esercizi ricettivi, ivi comprese le aziende agrituristiche, e rivolte ai soli alloggiati;
- d. le attività di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- e. le attività svolte nel domicilio del consumatore;
- f. le attività di somministrazione svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza e simili;
- g. le attività svolte all'interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema (purchè gli esercizi siano collocati all'interno delle sale e multisale cinematografiche, siano al servizio dei soli spettatori e non siano accessibili anche all'utenza esterna) e simili;
- h. altre attività di somministrazione il cui esercizio non sia rivolto al pubblico in genere, ma ad una cerchia determinata di persone;
- i. la somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici in locali non adibiti in modo esclusivo a tale attività, che segue l'orario della struttura principale in cui il distributore è installato.

3. Per le attività di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), g) ed h) l'esonero dalla presente ordinanza è subordinato alla condizione che le stesse non siano accessibili autonomamente e in orari diversi, rispetto alla struttura principale a cui sono funzionalmente collegate.

4. Sono invece soggette alle presente ordinanza, per le parti ad esse applicabili, le attività affini e complementari di cui agli artt. 9, 10, 11, 17, 18 e 19, nonché le attività di intrattenimento musicale, anche se svolte negli esercizi di cui al precedente comma 2.

## **Art. 2**

### **Fascia massima di apertura giornaliera**

1. I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano liberamente il proprio orario di apertura e chiusura giornaliero, entro le fasce massime indicate nella seguente tabella, con riferimento alle denominazioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/006495 del 23 gennaio 2008:

Denominazione	FASCIA OBBLIGATORIA MASSIMA VALIDA PER L'INTERO TERRITORIO COMUNALE	
	Apertura	Chiusura
Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente (compresi i chioschi su area pubblica o privata)	ORE 05,00	ORE 02,00  (posticipabile fino alle ore 3, nei casi e con le modalità di cui al successivo art. 3 e anticipabile secondo l'art. 12)
Esercizi che, congiuntamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale (compresi i chioschi su area pubblica o privata)	ORE 07,00	ORE 02,00  (posticipabile fino alle ore 3, nei casi e con le modalità di cui al successivo art. 3 e anticipabile secondo l'art. 12))  N. B.: per gli orari dell'attività di intrattenimento si applica quanto previsto agli artt. 10 e 11.
impianti sportivi: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima	<b>SALE GIOCHI:</b>  dalle ore 5 alle ore 2, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;  dalle ore 10 alle ore 2, per l'uso di quegli apparecchi da gioco il cui impiego, in base alle norme vigenti, sia vietato ai minori di anni 18  <b>ALTRE ATTIVITÀ:</b>  l'orario è stabilito nei singoli casi, con l'atto autorizzativo, in relazione alle caratteristiche della singola struttura e attività, entro la fascia massima:  5,00/2,00.  (anticipabili secondo l'art. 12)	

### **Art. 3**

#### **Posticipazione della chiusura**

1. Negli esercizi di cui alle lettere da a) ad i) del punto 6 della deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/006495 del 23.1.2008, ubicati al di fuori delle aree ad alta densità abitativa e del centro storico, l'orario di chiusura indicato all'art. 2 può essere posticipato, limitatamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fino e non oltre le ore 3, su specifica richiesta dell'esercente, a condizione che:

- a. nei dodici mesi antecedenti la presentazione della richiesta, presso l'esercizio di cui trattasi, e a prescindere da eventuali subingressi nella gestione, non sia stata accertata dagli organi competenti alcuna violazione ai limiti di rumorosità, a qualunque fonte ascrivibile, né siano pervenute all'A.C. petizioni da parte dei cittadini residenti relative a disturbi alla quiete pubblica, né siano state accertate dagli stessi organi acclamate situazioni di disturbo alla quiete pubblica e/o grave pregiudizio del decoro urbano, anche se sia provveduto al pagamento in via breve della relativa sanzione o sia pendente un ricorso, non ancora deciso, avverso i relativi provvedimenti;
- b. sia stato acquisito il parere favorevole dell'ARPA, sulla documentazione di previsione dell'impatto acustico, in cui si consideri anche l'incidenza del prolungamento di orario sul clima acustico della zona, valutando tutte le possibili sorgenti di rumore, sia interne che esterne al locale, nella fascia oraria dalle 2 alle 3, siano esse connesse all'impiego di apparecchiature di diffusione sonora, agli schiamazzi degli avventori, o al traffico veicolare indotto;
- c. il titolare adotti preliminarmente tutte le misure di mitigazione prescritte dall'ARPA e/o dal Comune, o suggerite dal tecnico che ha effettuato la previsione di impatto acustico, e quelle che si è impegnato a garantire con la domanda, per non arrecare disturbo alla quiete pubblica e al riposo dei cittadini, e per assicurare il decoro e la vivibilità delle aree urbane adiacenti all'esercizio.

2. La richiesta di posticipazione dell'orario oltre le ore 2, da redigere su apposito modulo fornito dal Comune, deve contenere l'indicazione delle misure e degli interventi, che il titolare ha adottato o si impegna ad adottare, prima di attuare il prolungamento di orario, per soddisfare alle esigenze di cui sopra e che, a titolo strettamente esemplificativo, possono comprendere, a seconda dei casi:

- l'insonorizzazione dei locali;
- l'installazione sugli apparecchi di diffusione sonora di limitatori acustici non manomissibili, atti ad impedire il superamento dei limiti di rumorosità;
- lo spegnimento di qualsiasi apparecchio di riproduzione sonora (radio, televisione, stereo, ecc.) , dopo le ore 24,00;
- la disponibilità di parcheggi ad uso esclusivo dell'esercizio;
- l'impegno a ripulire, a fine serata, le aree esterne ai locali e nelle immediate vicinanze e a raccogliere i rifiuti negli appositi contenitori;
- l'impegno a rimuovere all'orario di chiusura, o rendere comunque inutilizzabili le sedie e i tavoli collocati all'esterno dell'esercizio;
- la vigilanza sull'area esterna sia durante l'apertura del locale che al termine della stessa.

3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione di previsione di impatto acustico, se non già presentata in precedenza, o l'eventuale integrazione, se richiesta (qualora, ad esempio, manchi la stima del potenziale disturbo acustico, nella fascia compresa fra le ore 2 e le ore 3 o si aggiungano nuove fonti di diffusione sonora).

4. In caso di subingresso, è considerata valida la documentazione di previsione di impatto acustico del precedente titolare, dietro presentazione di un'autocertificazione del subentrante, attestante che nulla è cambiato rispetto alle condizioni in essa valutate.

5. L'autorizzazione è concessa dal responsabile competente, previa valutazione della congruità degli accorgimenti proposti o posti in essere, con riferimento alle caratteristiche della zona e dell'attività, e sentiti il parere dell'ARPA, che è vincolante, ed, eventualmente, quelli della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine.

6. Per gli esercizi già in possesso, alla data della richiesta, di idonea valutazione di previsione di impatto acustico, approvata dall'ARPA, il procedimento si conclude nel termine di 30 giorni, da tale data. Negli altri casi, il procedimento si conclude entro trenta giorni dall'acquisizione del parere favorevole dell'ARPA sulla valutazione di previsione di impatto acustico.

7. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dagli artt. 12 e 22 seguenti, l'autorizzazione al prolungamento dell'orario oltre le ore 2 può essere immediatamente revocata, in via cautelativa, non solo in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità, ma anche qualora siano pervenute all'A.C. petizioni da parte dei cittadini residenti relative a disturbi alla quiete pubblica, qualora la Polizia Municipale o le forze dell'ordine, a seguito dell'effettuazione di controlli, segnalino la presenza, nella fascia oraria notturna, di una situazione di acclarata turbativa della quiete pubblica e/o di pregiudizio del decoro urbano, imputabile all'attività dell'esercizio; la relativa clausola è inserita nell'autorizzazione ed è accettata espressamente dall'interessato, con la domanda.

8. In caso di revoca, non può essere concessa nuova autorizzazione prima che siano trascorsi almeno sei mesi dal relativo provvedimento.

9. Tutte le prescrizioni e le condizioni limitative di cui ai commi precedenti, come pure le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle stesse, di cui al comma 7, sono espressamente accettate dal richiedente, sottoscrivendo apposita dichiarazione, contestuale alla domanda di autorizzazione alla posticipazione di orario.

**10. Per gli esercizi ubicati all'interno dell'area urbana e del centro storico, non è consentita, in relazione alle particolari esigenze di salvaguardia di tale ambito urbano, in premessa specificate, la posticipazione della chiusura oltre le ore 2; pertanto, per tali esercizi sono possibili solo le deroghe temporanee di cui al successivo art. 13.**

#### **Art. 4 Vincoli e facoltà**

1. Fermi restando i limiti massimi di cui all'art. 2, ogni esercizio deve sempre garantire, nell'ambito della rispettiva fascia di appartenenza:

**a. l'apertura minima obbligatoria di almeno sei ore al giorno, anche non continuative, fatte salve le giornate di eventuale chiusura settimanale facoltativa;**

**b. la chiusura notturna di almeno quattro ore consecutive.**

2. L'apertura e la chiusura non possono avvenire prima e dopo, rispettivamente, i limiti massimi indicati nella tabella di cui all'art. 2, salvo eventuali deroghe.

3. Ferma restando l'apertura minima obbligatoria di cui al comma 1, l'esercente può, senza ulteriore comunicazione, posticipare l'apertura e anticipare la chiusura fino ad un massimo di un'ora, rispetto all'orario adottato.

4. L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

5. L'orario può essere differenziato per giorni della settimana e/o per periodi dell'anno (di durata non inferiore a trenta giorni), fatti salvi i limiti di cui sopra.

**6. L'accesso del pubblico è consentito fino e non oltre l'orario di chiusura, quando deve cessare ogni attività di somministrazione e si deve procedere allo sgombero dei locali. Gli esercenti, al fine di rispettare l'orario di chiusura, avranno pertanto cura di non accettare nuovi avventori.**

8. I limiti orari stabiliti con il presente provvedimento hanno validità per tutto l'anno, indipendentemente dalla vigenza o meno dell'ora legale; nessuna posticipazione è consentita in occasione della sua entrata in vigore.

**9. L'orario scelto dall'esercente e comunicato al Comune, con le modalità di cui al successivo art. 20, diviene obbligatorio e vincolante per l'accesso ai locali da parte dei clienti.**

### **Art. 5**

#### **Tutela della quiete dei cittadini e della vivibilità delle aree urbane**

1. Salvo eventuali deroghe temporanee, le attività oggetto della presente ordinanza devono sempre svolgersi, negli spazi al chiuso e all'aperto, senza superare:

- **i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al DPCM 215/99, quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora;**
- **i valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno e i valori limite assoluti e differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi, previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.**

2. **A partire dalle ore 22,00 ogni rumore molesto, legato all'esercizio dell'attività, sia derivante dall'utilizzo di apparecchi ed impianti sonori di qualunque tipo, che da altre fonti, quali vociare delle persone, rumore di piatti, urla, canti, ecc, deve essere congruamente ridotto, in modo da non arrecare alcun disturbo al riposo delle persone.**

3. **La mescolata delle bevande sia all'interno dei locali, che negli spazi pertinenziali esterni, deve essere effettuata esclusivamente dal personale addetto, versando direttamente il liquido nel bicchiere del cliente, senza consegna della bottiglia, salvo che il titolare organizzi un servizio di tempestiva e costante raccolta dei vuoti, dandone comunicazione al Comune, con l'indicazione del nominativo delle persone a ciò incaricate.**

4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica alla somministrazione di bevande effettuata nell'ambito della tradizionale attività di ristorazione, anche se su area pubblica.

**5. Al fine di assicurare la tutela degli interessi dei cittadini che risiedono in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per contrastare fenomeni di degrado urbano, i titolari sono inoltre tenuti, sotto la loro responsabilità, a:**

- **provvedere, alla completa pulizia ed igiene degli spazi esterni antistanti ed adiacenti agli esercizi, evitando esposizione o accumuli di rifiuti e mettendo a disposizione degli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente;**
- **prevenire o impedire nelle ore serali o notturne comportamenti chiassosi da parte degli avventori nelle aree esterne l'esercizio, richiedendo, se necessario, l'intervento delle forze dell'ordine;**

- **garantire la costante fruibilità dei servizi igienici in dotazione all'esercizio e segnalarne la presenza con apposita segnaletica, al fine di renderli facilmente individuabili, anche ai clienti che stazionano nelle aree esterne pertinenziali;**
- **assicurare, salvo impedimenti di carattere oggettivo, che dopo l'orario di chiusura dell'esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata per altri motivi, l'area esterna occupata con tavoli e sedie venga sgombrata o comunque resa inutilizzabile, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone.**

## **Art. 6 Chiusura settimanale**

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sono tenuti all'obbligo della giornata di chiusura settimanale.
2. I titolari hanno comunque facoltà di osservare, nel corso della settimana, fino a due giorni di chiusura, a loro scelta, dandone preventiva comunicazione al Comune; eventuali ulteriori giornate di chiusura potranno essere concesse in deroga dall'Amministrazione Comunale.
3. I titolari degli esercizi che abbiano scelto di effettuare la chiusura settimanale possono modificare il/i giorno/i, in qualunque momento, previa comunicazione scritta all'Amministrazione comunale.
4. Qualora, a causa della concomitante chiusura settimanale di più esercizi dello stesso tipo, si determinino gravi carenze di servizio, il Comune può richiedere ad uno o più titolari di modificare il giorno di chiusura, partendo dall'esercente che lo ha adottato per ultimo.
5. E' data facoltà ai gestori di cui al comma precedente, che hanno optato per la chiusura settimanale, di derogarvi ogniqualvolta lo ritengano, dandone avviso al pubblico.

## **Art. 7 Esercizi a carattere misto**

1. Gli esercizi a carattere misto, che, congiuntamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, svolgono altre attività commerciali o di servizio, osservano l'orario previsto per l'attività prevalente, fatti salvi i limiti massimi fissati per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, dalla presente ordinanza.
2. Salvo che sia diversamente previsto dalla legge, si considera prevalente l'attività che occupa la superficie maggiore, senza tener conto di magazzini, depositi, servizi ed altri locali accessori.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti e sprovvisti dell'autorizzazione di cui all'art. 9 della Legge regionale 24 dicembre 2003 n. 30, osservano sempre l'orario di apertura e chiusura dell'impianto, ad eccezione dell'intervallo, tra la fascia antimeridiana e quella pomeridiana, per il quale l'obbligo di chiusura non è previsto.

## **Art. 8 Esercizi interni a centri commerciali**

1. Le attività disciplinate dalla presente ordinanza, quando operanti all'interno di Centri commerciali al dettaglio, di cui all'art. 4, comma 1 lettera g) del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114, osservano gli orari e i giorni di apertura della struttura unitaria in cui sono inseriti, anche in deroga alle disposizioni del presente provvedimento, fatti comunque salvi i limiti massimi di apertura di cui all'art. 2.
2. Con il consenso del titolare del centro commerciale, è consentito effettuare un orario più ampio, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2, e previa comunicazione al Comune, nonché aprire anche nei giorni in cui le attività di vendita interne al centro devono osservare la chiusura.

## **Art. 9**

### **Apparecchi da gioco e attività di allietamento**

1. Fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente in materia e del diritto alla quiete dei cittadini, l'uso degli apparecchi da gioco (video-giochi, biliardini, flipper, ecc.) e di quelli per la diffusione sonora e di immagini (televisore, radio, mangianastri, juke-box) è consentito durante gli orari di apertura degli esercizi, a condizione che non sia arrecato disturbo alla quiete pubblica e che siano comunque rispettati i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
2. Di norma, l'uso di tali apparecchi non è consentito nei locali e spazi all'aperto, salvo specifica autorizzazione.

## **Art. 10**

### **Trattenimenti musicali al chiuso**

1. La diffusione di musica, sia dal vivo che riprodotta con presenza di un disc jockey, all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alle lettere da a) ad i) del punto 6 della D.G.R. n. VIII/006495 del 23 gennaio 2008 (piano-bar, concertini, karaoke, ecc.) è soggetta al rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente e al possesso delle specifiche autorizzazioni, di cui agli artt. 68 o 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18.6.1931 n. 773.
2. L'obbligo di presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, prescritto per tutti gli esercizi di nuova apertura, è esteso agli esercizi già in attività, in cui si intendano organizzare trattenimenti musicali dal vivo, anche se a carattere occasionale.
3. I trattenimenti musicali non potranno essere autorizzati, qualora:
  - non sia stata preliminarmente presentata al Comune, ed approvata dall'ARPA, idonea documentazione di previsione di impatto acustico;
  - non siano state adempiute le prescrizioni dettate dall'ARPA, per garantire il contenimento delle emissioni sonore entro i limiti di Legge.
4. In presenza di particolari condizioni ambientali, sentita, se del caso, l'ARPA, il responsabile del rilascio dell'autorizzazione può prescrivere l'installazione di limitatori acustici e le eventuali altre misure ritenute più adatte al caso.
5. Gli orari e la frequenza dei trattenimenti di cui al presente articolo sono stabiliti con la singola autorizzazione, da rilasciare a sensi degli artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S 18.6.1931 n. 773, avuto riguardo alle esigenze e situazioni specifiche.
6. Le attività di cui sopra devono svolgersi esclusivamente all'interno del locale, senza dare luogo ad emissioni sonore avvertibili dall'esterno. A tale scopo, è vietato, durante l'effettuazione dei trattenimenti, tenere aperte porte, finestre, lucernari e qualsiasi altro vano o fessura, da cui il suono possa fuoriuscire e propagarsi all'esterno.
7. E' vietato diffondere musica dall'interno all'esterno dei locali, a mezzo di apparecchi di amplificazione sonora o di qualunque altro tipo.

## **Art. 11**

### **Trattenimenti musicali all'aperto**

1. L'effettuazione di concertini musicali negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alle lettere da a) ad i) ) del punto 6 della D.G.R. n. VIII/006495 del 23 gennaio 2008 è consentita, previa specifica autorizzazione, solo nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre e per una durata massima di tre ore, e comunque non oltre le ore 24,00;

2. Resta comunque ferma la facoltà del Comune di limitare il numero dei giorni, o negare l'autorizzazione, in presenza di situazioni di comprovata turbativa o di particolari condizioni ambientali (aree cortilizie, condominiali, ecc.).

3. Su richiesta dell'esercente, il Comune può concedere deroga ai limiti di rumorosità, sulla base della specifica normativa, e fissando comunque un livello massimo di decibel.

4. Salvo specifica autorizzazione, non è normalmente consentito diffondere musica di sottofondo nelle aree esterne all'aperto, poste in prossimità di abitazioni private.

## **Art. 12**

### **Limitazioni e modifiche degli orari per esigenze di pubblico interesse**

1. Con provvedimento motivato l'Amministrazione Comunale può determinare l'orario di chiusura anticipata, fino alle ore 24,00, rispetto a quanto previsto dall'art. 2, anche a seguito di petizioni di cittadini, al fine di evitare gravi disagi ai residenti, sia del centro storico che delle altre aree densamente abitate; il provvedimento può essere finalizzato sia alla tutela della quiete pubblica, ma anche a quella del decoro urbano e della sicurezza.

2. Con provvedimento motivato inoltre, l'Autorità comunale può disporre, sia in via temporanea che permanente, l'anticipazione della chiusura dell'esercizio, o la riduzione o modifica dell'orario comunicato dall'esercente, per oggettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, nonché per la tutela del decoro e della quiete pubblica, qualora i rimedi prescritti non risultino sufficienti ed efficaci, o l'esercente non li abbia attuati puntualmente.

3. Salvo che ricorrano situazioni di urgenza, il relativo provvedimento è adottato previa contestazione dei motivi sui quali si fonda ed invito a presentare eventuali osservazioni nel termine perentorio di giorni trenta.

4. Con le stesse modalità, può essere ridotto l'orario dei trattenimenti musicali di cui agli artt. 10 e 11 o di utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 9.

5. I provvedimenti restrittivi di cui al comma 1 e 2, sospendono l'efficacia della comunicazione di cui all'art. 20 e restano validi anche in caso di subingresso.

6. I provvedimenti sono revocati, su richiesta dell'esercente, qualora vengano meno i motivi che ne avevano giustificato l'adozione.

7. La revoca comporta il ripristino automatico dell'orario precedente, senza necessità di una nuova comunicazione.

## **Art. 13**

### **Deroghe temporanee**

1. Agli esercenti le attività di cui alla presente ordinanza è consentito di protrarre l'orario di chiusura, con apposita comunicazione, nelle seguenti ricorrenze ed entro i limiti rispettivamente indicati:

- a. sino alle ore 3.00, la vigilia di Natale;
- b. sino alle ore 3.00, nel giorno 31 ottobre, Festa di Halloween;
- c. sino alle ore 3,00 del mattino successivo, nell'ultimo giorno dell'anno;
- d. sino alle ore 3,00 del mattino successivo, nell'ultimo giorno di Carnevale;

2. Limitatamente alla deroga di cui al comma 1, lettera c), il prolungamento degli orari è esteso anche alle annesse attività di intrattenimento e di svago, eventualmente autorizzate nell'esercizio.

3. E' facoltà del Comune, in occasione di iniziative e manifestazioni di particolare rilevanza o interesse turistico, programmate dalla stessa Amministrazione Comunale o da terzi, o di avvenimenti o ricorrenze, che comportino un presumibile aumento della domanda di servizi commerciali, concedere deroga agli orari stabiliti con la presente ordinanza, che possono riguardare sia l'intero territorio comunale, che singole zone, piazze o vie.

4. Analoghe deroghe possono essere concesse su richiesta, anche cumulativa, di gruppi di esercenti, comitati di via o associazioni di categoria, per iniziative organizzate allo scopo di rivitalizzare aree o quartieri urbani determinati, anche nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale.

5. Per i grandi eventi, in grado di mobilitare molte migliaia di persone, come feste popolari e raduni militari, può essere autorizzata la sospensione di ogni vincolo di orario.

6. Le deroghe di carattere generale hanno sempre carattere facoltativo, sia per l'esercente che per l'Amministrazione Comunale.

7. Ai singoli esercenti possono essere concesse deroghe alla presente ordinanza, solo in via del tutto eccezionale, per comprovate esigenze e dietro presentazione di motivata domanda.

#### **Art. 14**

##### **Turni di apertura obbligatoria e programmazione ferie estive**

1. Allo scopo, entro il 30 giugno di ogni anno, ogni esercente deve presentare al Comune la comunicazione relativa all'eventuale periodo di chiusura estiva per ferie, che intende attuare.

2. La mancata comunicazione equivale, di norma, a rinuncia alle ferie e l'esercizio viene pertanto considerato come aperto, nella relativa programmazione.

3. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

#### **Art. 15**

##### **Chiusura temporanea degli esercizi**

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è tenuto a comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio, solo se superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi.

2. In caso di chiusura temporanea dell'esercizio per motivi personali, il titolare deve avvisare il pubblico, mediante esposizione di idoneo cartello.

#### **Art. 16**

##### **Attività temporanee**

1. Le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande organizzate nell'ambito di feste, fiere ed altre manifestazioni occasionali osservano, in mancanza di altre disposizioni, l'orario dell'iniziativa principale cui sono abbinate, e, comunque, non possono terminare oltre l'orario di conclusione della stessa.

2. Il Comune, su richiesta dell'organizzatore o esercente, o per motivi di pubblico interesse, e tenuto conto delle caratteristiche della singola manifestazione, può stabilire un orario diverso, da indicare nel relativo atto abilitativo.

#### **Art. 17**

##### **Centri di telefonia in sede fissa e internet point**

1. I titolari dei centri di telefonia in sede fissa di cui alla legge regionale 7 marzo 2006 n. 6, altrimenti denominati "phone center" o "call center", nonché dei cosiddetti "internet point", che offrono servizi di telefonia e di collegamento ad internet direttamente al pubblico, determinano liberamente l'orario

giornaliero di apertura, entro la fascia compresa fra le ore 7 e le ore 22, per un massimo di 13 ore giornaliere e non sono tenuti alla chiusura domenicale e festiva.

**2 I titolari determinano liberamente l'orario giornaliero di apertura, entro la fascia compresa fra le ore 7 e le ore 22, per un massimo di 13 ore giornaliere.**

3. Il Comune, previa motivata richiesta degli esercenti, può autorizzare l'apertura anticipata o la chiusura posticipata di due ore.

4. Gli esercizi di cui al presente articolo osservano la chiusura di una giornata settimanale.

5. In ogni caso, l'orario adottato deve essere pubblicizzato mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio e comunicato al Comune.

### **Art. 18**

#### **Attività affini di vendita per asporto di prodotti alimentari**

1. Fermo restando il divieto di somministrazione diretta al pubblico, le imprese artigiane, iscritte all'Albo di cui alla legge 8.8.1985 n. 443 e successive modifiche, sprovviste dell'autorizzazione di cui all'art. 9 della legge regionale 24.12.2003 n. 30, che vendono per asporto, nei locali di produzione o in altri ad essi contigui, prodotti alimentari di propria produzione, determinano liberamente l'orario giornaliero di apertura, entro i limiti massimi indicati nella seguente tabella:

TIPO	FASCIA MASSIMA di APERTURA
<b>Laboratori di pizza al taglio, piadinerie e simili</b>	dalle ore 6 alle ore 24,00
<b>Gelaterie, yogurterie e simili</b>	dalle ore 6 alle ore 24,00
<b>Pasticcerie e simili</b>	dalle ore 6 alle ore 24,00
<b>Rosticcerie, laboratori di gastronomia, pasta fresca e simili</b>	dalle ore 6 alle ore 24,00
<b>Esercizi di Kebab e simili</b>	dalle ore 6 alle ore 24,00

2. Gli esercizi di cui al comma 1 non sono tenuti all'osservanza della chiusura domenicale o in altro giorno della settimana.

3. Agli esercizi commerciali abilitati a sensi del D.Lgs 31.3.19998 n. 114 che vendono per asporto, anche in forma esclusiva, i prodotti indicati nella tabella di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di orari previste dallo stesso decreto 114.

4. Eventuali deroghe agli orari di chiusura previsti al comma 1, per gli esercizi ubicati al di fuori delle aree ad alta densità abitativa e del centro storico, saranno concessi singolarmente, secondo i criteri fissati all'art. 3 punti a, b, c; le modalità di richiesta sono quelle previste all'art. 3 dal comma 2 al comma 10 compresi.

### **Art. 19**

#### **Pubblicità degli orari**

**1. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle altre attività soggette alla presente ordinanza devono comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività, e, di norma, contestualmente alla presentazione della relativa domanda o denuncia, l'orario scelto, nell'ambito della fascia di appartenenza, anche diversificato per giorni della settimana e/o periodi dell'anno e le eventuali giornate di chiusura settimanale facoltativa.**

2. La comunicazione è presentata in carta semplice, sull'apposito modulo fornito dal Comune, e in duplice copia; l'ufficio, verificata la conformità alla presente ordinanza, restituisce una copia con il timbro di ricevuta all'esercente, che è tenuto a conservarla unitamente all'autorizzazione di esercizio, per eventuali controlli.

**3. Le comunicazioni che non rispettino i limiti temporali indicati nella presente ordinanza sono nulle e non producono alcuna efficacia.**

4. La comunicazione deve essere presentata sia in caso di nuova apertura, che di subingresso o di trasferimento in altra sede.

5. In caso di cambio di gestione, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, continua ad applicarsi l'orario prescelto e comunicato al Comune dal precedente titolare.

6. I titolari sono tenuti a comunicare al Comune, con almeno due giorni di anticipo, ogni eventuale modifica non occasionale dell'orario.

7. In tutti gli esercizi deve essere esposto un apposito cartello, in modo ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale, e anche a locale chiuso, in cui siano indicati:

- l'orario giornaliero di apertura e chiusura;
- l'eventuale chiusura settimanale facoltativa.

**8. In tutti gli esercizi deve inoltre essere esposto un apposito cartello con scritto il divieto di vendita di alcolici ai minori.**

## **Art. 20 Sanzioni**

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta, nei casi previsti dall'art. 23/c. 2 della legge regionale 24.12.2003 n. 30, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 17 bis, comma 3, del R.D. n. 773/1931.

2. A seguito di accertata violazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 17 bis, si applica la procedura stabilita dagli artt. 17 ter e 17 quater del R.D. n. 773/1931.

3. Per le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento per le quali la legge non dispone, si applica una sanzione pecuniaria da 80 a 500 €.

4. L'inosservanza del provvedimento di chiusura è punibile penalmente (art. 650 codice penale)

5. Le sanzioni sono applicate con l'osservanza della procedura prevista dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e dalla L.R. 5.12.1983 n. 90.

6. L'Amministrazione comunale è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24.11.1981 n. 689, ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitare i relativi proventi.

## **Art. 21 Disposizioni finali e transitorie**

**1. Gli esercenti già in attività alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, che, sulla base della precedente normativa, osservano orari non conformi con le relative disposizioni, dovranno adeguarsi entro il termine di trenta giorni dalla sua entrata in vigore.**

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, dovranno essere adeguati i cartelli indicatori già in uso, che siano in contrasto con quanto qui disposto; restano invece validi i cartelli conformi, anche se si richiamano espressamente alla previgente disciplina.

3. Eventuali limitazioni di orario disposte nei confronti di singoli esercizi per motivi di pubblico interesse, in base alla precedente disciplina, restano valide ed efficaci, fino ad eventuale nuova disposizione.

**Art. 22**  
**Entrata in vigore**

**1 La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello di inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.**

**2. Dalla data di entrata in vigore, è abrogata ogni altra disposizione comunale che risulti in contrasto con il presente provvedimento.**

3. L'ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi e trasmessa in copia agli organi preposti ai relativi controlli e alle associazioni di categoria interessate.

4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

5. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa data.

**Il Sindaco**  
**f.to Gabriella Plati**